



SOCIETA' ITALIANA DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI E FINALITÀ, PATRIMONIO ED ENTRATE, QUOTA ASSOCIATIVA, ESERCIZIO FINANZIARIO

ART 1 – DENOMINAZIONE

La Società Italiana della Caviglia e del Piede è un'Associazione culturale, medico-scientifica, apartitica, senza scopi di lucro.

La Società non ha né prevede di avere tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei suoi iscritti, e non svolge né svolgerà, né direttamente né indirettamente alcuna attività sindacale.

L'Associazione può utilizzare nei rapporti con i terzi la seguente sigla: S.I.C.P.

ART. 2 - SEDI

La sede legale e la sede nazionale dell'Associazione sono entrambe in Italia.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata

ART. 4 – SCOPI E FINALITÀ

Sono compiti dell'Ente:

- promuovere lo studio e la conoscenza della Medicina e Chirurgia della Caviglia e del Piede, di indirizzare la formazione dei cultori della materia in qualunque sede, nazionale, europea ed internazionale;
- curare e controllare la realizzazione del Congresso Nazionale e di tutte le altre manifestazioni didattiche che si avvalgono del patrocinio dell'Associazione;
- diffondere le pubblicazioni scientifiche e didattiche realizzate dagli Associati sotto l'egida dell'Associazione; provvedere alla istituzione e alla gestione di premi e borse di studio, le cui finalità siano riconosciute consone agli interessi dell'Associazione;
- promuovere, designando propri rappresentanti, i rapporti con le Istituzioni, in particolare con: il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute, AGENAS, l'Istituto Superiore di Sanità, gli Enti di Ricerca, gli Assessorati Regionali alla Sanità, le Agenzie ed altre Istituzioni Pubbliche e Private, operanti nel campo sanitario, nonché gli istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico;
- promuovere la cooperazione con altre Società scientifiche, nazionali ed internazionali, facilitando la possibilità per i Soci di incrementare i loro scambi culturali;
- sviluppare i rapporti con gli Organismi Comunitari Europei, nei quali si riconoscano interessi per lo sviluppo della Medicina e Chirurgia della Caviglia e del Piede;
- intrattenere e sviluppare le relazioni con qualsiasi altro Ente pubblico o privato, operanti anche in altri settori scientifici, che comunque risultino utili per gli scopi e per i compiti di cui al presente articolo;
- favorire lo sviluppo delle metodologie di ricerca e di applicazione clinica, anche attraverso l'elaborazione di linee guida in collaborazione con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore



SOCIETA' ITALIANA DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE

della Sanità e con altre Società Scientifiche ed Istituzioni Pubbliche e Private riconosciute dallo Stato, con Enti regolatori nazionali e/o regionali e altri organismi scientifici.

La Società non può esercitare o partecipare ad attività imprenditoriali, salvo quelle necessarie alle attività di formazione continua in medicina (E.C.M.).

La Società e i componenti degli organi statutari, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si impegnano ad evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili e dai residui attivi emergenti dal rendiconto economico-finanziario;
- b) beni immobili da adibire ad esclusivo uso istituzionale;
- c) crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
- d) dalle partecipazioni, titoli, quote ed interessenze di Società, consorzi, fondazioni che svolgono attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 6 - ENTRATE

Le entrate finanziarie dell'Ente sono costituite:

- 1) dalle quote associative annuali versate dai Soci;
- 2) dai contributi e liberalità, sotto qualunque forma, disposti da Enti pubblici e privati, Associazioni, Società, persone fisiche e qualunque altro soggetto ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio purché tassativamente destinati al raggiungimento degli scopi ed i compiti di cui agli artt. 1 e 4;
- 3) da eventuali lasciti, donazioni, tra vivi e *mortis causa*;

ART. 7 - INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili, inoltre non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.



SOCIETA' ITALIANA DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE

I SOCI

ART. 9 – CATEGORIE DI SOCI

L'Ente si compone di:

- 1) Soci Ordinari;
- 2) Soci Aggregati;

Tutti i Soci hanno uguale diritto di voto.

ART. 10 – SOCI ORDINARI

I Soci Ordinari sono i laureati italiani o stranieri in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia che si dedicano in particolare allo studio ed al trattamento delle varie forme di patologia della Caviglia e del Piede, come dipendenti o liberi professionisti, presso strutture sanitarie pubbliche e/o private.

Sono altresì Soci Ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia non ortopedici e traumatologi che dedicano la loro attività al perseguimento degli scopi indicati di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

I candidati a Socio Ordinario devono presentare domanda di ammissione secondo le norme previste dal Regolamento.

L'ammissione alla SICP come Socio Ordinario è valutata dal Consiglio Direttivo, verificate le credenziali del richiedente.

L'Assemblea dei Soci delibera sull'ammissione dei nuovi soci ordinari.

ART. 11 – SOCI AGGREGATI

I Soci Aggregati sono i laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti ad una Scuola di Specializzazione, italiana o straniera riconosciuta, di Ortopedia e Traumatologia e inerente a discipline che operano nel contesto dell'Ortopedia e Traumatologia, che si dedicano in particolare allo studio ed al trattamento delle varie forme di patologia della Caviglia e del Piede.

I candidati a Socio Aggregato devono presentare domanda di ammissione secondo le norme previste dal Regolamento.

L'ammissione alla SICP come Socio Aggregato è valutata dal Consiglio Direttivo, verificate le credenziali del richiedente.

L'Assemblea dei Soci delibera sull'ammissione dei nuovi soci aggregati.

ART. 12 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

Perde la qualifica di Socio:

- a) chi presenta domanda scritta di dimissioni mediante lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presidente con raccomandata ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché pervenuta almeno due mesi prima.



SOCIETA' ITALIANA DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE

b) chi su decisione del Collegio dei Probiviri e con deliberazione del Consiglio Direttivo, è espulso dall'Associazione.

L'espulsione si verifica in caso:

- di constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- per aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo informa l'Assemblea alla prima riunione utile del provvedimento di espulsione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

c) per decadenza.

La decadenza si verifica in caso di:

- condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici;
- dichiarazione di interdizione o inabilitazione;
- ometta di pagare la quota Associativa secondo quanto stabilito dal Regolamento.

I Soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della/e quota/e Associativa/e non versata/e secondo le modalità previste nel Regolamento.

d) per morte della persona fisica.

I Soci che abbiano perso la relativa qualifica non possono ripetere le somme a qualsiasi titolo versate né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 13 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci partecipano alla vita dell'Associazione tenendo un comportamento conforme alle finalità della stessa.

La qualità di Socio comporta l'accettazione, senza riserve, del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico della Associazione.

La qualità di Socio comporta il possesso dei requisiti previsti nello Statuto, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo al ricevimento della richiesta dell'iscrizione.

I Soci Ordinari e Aggregati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di presentare proposte e di essere eventualmente nominati alle cariche Sociali.

I Soci Ordinari e Aggregati hanno diritto di voto in seno all'Assemblea, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I Soci Ordinari e Aggregati sono tenuti al pagamento della quota Associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo e disciplinate nel Regolamento.

Le cariche sociali da chiunque ricoperte non prevedono alcun tipo di remunerazione economica, diretta o indiretta.

Chiunque ricopra una carica sociale o assume un incarico in un organismo della Società deve attestare l'assenza di condanne, con sentenza definitiva, a reati relativi all'attività della Società.



SOCIETÀ ITALIANA DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE

ORGANI DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA

ART. 14 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- le Delegazioni Regionali
- il Comitato Scientifico

L'ASSEMBLEA

ART. 15 – L'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, al presente Statuto ed al Regolamento, obbligano i Soci.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

I Soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria dell'Associazione ogni modifica dei propri recapiti di riferimento. In caso di mancata comunicazione scritta delle modifiche, la comunicazione sarà efficacemente inviata all'ultimo indirizzo conosciuto. Ogni Socio è tenuto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (PEC), se ne possiede uno.

L'avviso di convocazione è inviato dalla Segreteria dell'Associazione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata, o a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC).

L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Il Segretario redige il verbale della seduta.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni nell'ambito dell'Assemblea avvengono per voto palese, salvo le ipotesi espressamente previste in cui il voto è segreto.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare, esclusivamente da un altro Socio mediante rilascio di regolare delega scritta, firmata e datata con espressa facoltà di voto.

Ogni Socio può rappresentare e votare per delega per non più di un Socio.

Non è possibile conferire delega ai membri del Consiglio direttivo.



SOCIETA' ITALIANA DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE

Le deleghe non sono ammesse per le elezioni e per i provvedimenti di espulsione dei soci.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge alle relative scadenze, il Vice Presidente Vicario, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;**
- b) delibera sull'approvazione del bilancio annuale;**
- c) su proposta del Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa annuale;**
- d) delibera sulla nomina dei nuovi Soci;**
- e) sceglie il/i Presidente/i e la sede dei successivi Congressi Nazionali, nonché i temi congressuali e delle Riunioni Superspecialistiche in ambito SIOT sulla base delle proposte pervenute al Consiglio Direttivo;**
- f) su ogni altro eventuale argomento a carattere urgente o di grande rilevanza, non presente all'ordine del giorno, presentato dal Consiglio Direttivo. In tali casi, l'argomento in discussione deve essere reso noto ai Soci all'apertura del Congresso, tramite comunicazione orale da parte del Presidente della Società ed avviso scritto nella segreteria e nell'aula principale del Congresso.**

Nelle ipotesi contemplate alla lettera *b), c), d)* gli associati possono essere chiamati a votare anche *on line*. Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di svolgimento delle votazioni *on line*.

ART. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente:

- 1) su richiesta del Consiglio Direttivo;**
- 2) almeno 1/4 (un quarto) dei Soci, tutti in regola con le quote associative.**

L'Assemblea Straordinaria è convocata per:

- a) deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto dell'Associazione, che possono essere presentate dal Consiglio Direttivo;**
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.**

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria è a cura della Segreteria dell'Associazione, secondo le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Per le modifiche di Statuto, in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida se sia presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Sulle modifiche dello Statuto, in prima e in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria è governato dalle stesse regole previste per lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria.



SOCIETA' ITALIANA DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE

L'Assemblea Straordinaria non può deliberare su temi non previsti all'ordine del giorno della riunione.

Non è, altresì, ammessa la votazione su "varie o eventuali".

È ammessa la rappresentanza e la votazione per delega secondo quanto stabilito per l'Assemblea Ordinaria.

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di svolgimento delle votazioni *on line* sul punto a) del presente articolo.

ART. 17 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente spetta:

- convocare e presiedere le Assemblee Ordinaria e Straordinaria dei Soci, dopo aver concordato l'ordine del giorno con il Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica due anni.

Alla fine del suo mandato il Presidente assume la carica di Past-President per il successivo biennio.

Il Past-President interviene con diritto di voto deliberativo alle sedute del Consiglio Direttivo.

L'insediamento del Presidente avviene a seguito della proclamazione durante l'Assemblea Generale Ordinaria che si svolge nell'ambito del Congresso Nazionale in cui si eleggono contestualmente i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in casi di particolare eccezionalità, può adottare provvedimenti di urgenza, riferendo in argomento alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente Vicario.

La definitiva impossibilità del Presidente a svolgere il proprio incarico, comporta lo scioglimento del Consiglio Direttivo, che rimane in attività per l'ordinaria amministrazione.

Fino alle elezioni, il Past President assume immediatamente il ruolo di Presidente.

Nel caso di dimissioni del Presidente, il Past President assume la carica di Presidente, rimanendo in carica sino alla naturale conclusione del mandato del Presidente dimissionario.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e di controllo dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, fatta salva la nomina del Presidente, del Past President e del Segretario Tesoriere.

Esso è costituito:

- dal Presidente;
- dal Past President;
- da un Vice Presidente Vicario;
- da un Segretario Tesoriere;



SOCIETÀ ITALIANA DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE

- da cinque Consiglieri.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni.

I cinque componenti del Consiglio Direttivo non possono essere rieletti nella medesima carica nel biennio successivo a quello in cui sono stati in carica.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione dei Soci e dei membri;
- b) definire la quota Associativa annua;
- c) istituire Commissioni o Comitati *ad hoc* con compiti specifici;
- d) istituire o nominare Commissioni temporanee o permanenti per l'elaborazione, per lo studio e per la trattazione di particolari tematiche;
- e) deliberare sui Regolamenti attuativi dello Statuto;
- f) deliberare sui piani finanziari;
- g) deliberare su convenzioni e partecipazioni ad altre Società Scientifiche;
- h) deliberare sull'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- i) deliberare sulla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Istituzioni, Società;
- l) proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto Associativo;
- m) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- n) irrogare le sanzioni disciplinari ai Soci, su proposta del Collegio dei Probiviri;
- o) decidere sull'attività scientifica e programmatica dell'Associazione con particolare riguardo alla Formazione Continua in Medicina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno 1/3 dei Consiglieri con richiesta scritta e motivata; la richiesta deve essere inviata al Presidente che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo può stabilire di riunirsi in via telematica. Un apposito regolamento disciplinerà le modalità di svolgimento, in particolare, per accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo, validamente costituito ai sensi del punto precedente, delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, si astenga dal partecipare a tre riunioni consecutive viene considerato dimissionario. In tali casi, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione secondo quanto è previsto dal Regolamento.

Qualora, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata, senza indugio, dal Presidente o dal Consigliere più anziano di età, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Su invito del Presidente possono prendere parte alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, singoli Soci o membri di Commissioni dallo stesso Consiglio incaricati dello studio di particolari questioni.



SOCIETA' ITALIANA DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE

ART. 19 – MODALITÀ DI ELEZIONE

L'Assemblea Generale Ordinaria elegge a scrutinio segreto:

- il Vice-Presidente Vicario;
- i cinque componenti del Consiglio Direttivo;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

In ogni caso, ad ogni Socio Ordinario o Aggregato è riconosciuta la facoltà di candidarsi alla carica di Vice Presidente Vicario, di Consigliere, di Revisore dei Conti. In tali casi, le candidature devono essere sostenute dalla firma di almeno cinquanta Soci.

Il Consiglio Direttivo valuta, ai fini dell'ammissibilità della candidatura a tutte le cariche sociali, la sussistenza dei requisiti previsti nel presente Statuto e nel Regolamento, comunicando agli interessati l'eventuale mancanza dei requisiti.

Successivamente, la Segreteria della Società provvede a divulgare l'elenco dei candidati.

Non è ammesso il voto per delega.

ART. 20 – IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vice Presidente Vicario è eletto dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto delle norme e con le modalità stabilite nel Regolamento.

Il Vice Presidente Vicario diviene, allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo in cui è stato eletto, Presidente della S.I.C.P per il successivo biennio.

In caso di dimissioni scritte o impedimento permanente del Vice Presidente Vicario, il Presidente in carica convoca l'Assemblea Ordinaria, in occasione del Congresso Nazionale annuale immediatamente successivo al fine di procedere all'elezione immediata del nuovo Vice Presidente Vicario.

ART. 21 – IL SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario/Tesoriere:

- a) coordina, di concerto con il Presidente Nazionale, le attività della S.I.C.P. per rendere efficace l'attuazione dei programmi e delle deliberazioni assunte dagli organi istituzionali;
- b) redige e firma i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) svolge ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza dai quali riceve istruzioni per lo svolgimento dei suoi compiti;
- d) sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative e tributarie dell'Associazione, compiendo ogni atto di ordinaria amministrazione, ivi compresa l'apertura di conto correnti bancari su cui ha il potere di firma congiunta e disgiunta con il Presidente esclusivamente in relazione al suo mandato.
- e) cura l'esazione delle quote, dei contributi sociali ordinari e straordinari e di quanto altro derivante alla Società in ragione della sua attività.
- f) esegue i pagamenti su mandato del Presidente della Società;



SOCIETA' ITALIANA DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE

g) predispone il conto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea Ordinaria e, successivamente, all'approvazione, ne cura la pubblicazione sul sito web della Società;

Il Segretario/Tesoriere supporta la segreteria amministrativa che è a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità della S.I.C.P..

Il nome del candidato a Segretario/Tesoriere è proposto dal Consiglio Direttivo uscente alla Assemblea Ordinaria secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Il Segretario/Tesoriere dura in carica 2 anni.

Al termine del mandato può essere riconfermato.

ART. 22 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono scelti dall'Assemblea Ordinaria tra i membri del Consiglio Direttivo uscente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica due anni e non rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità; rivede i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei Soci; redige apposita relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto dagli ultimi 3 ex Presidenti dell'Associazione e, nel caso di impedimento non temporaneo di qualcuno dei componenti si provvede alla sua sostituzione con il precedente ex Presidente in ordine cronologico.

Il Collegio sovrintende alla corretta applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico.

Al Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i singoli Soci e tra i Soci e gli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri valuta su richiesta di un singolo Socio e/o del Consiglio Direttivo, i comportamenti ritenuti non corretti in ragione di quanto stabilito dal presente Statuto, dal regolamento e dal Codice Etico.

I Probiviri possono avvalersi di consulenti esterni, scelti di volta in volta, in base alla competenza necessaria per la risoluzione di ogni singola controversia.

Il procedimento davanti al Collegio nonché l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinati nel Regolamento.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Il Consiglio Direttivo all'esito dell'istruttoria condotta dal Collegio dei Probiviri, ha la facoltà di comminare una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) Ammonizione;
- 2) Censura;
- 3) Sospensione;
- 4) Espulsione.

ART. 24 – LE RAPPRESENTANZE REGIONALI



SOCIETÀ ITALIANA DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE

La Società è articolata in almeno 12 rappresentanze Regionali al fine di consentire un miglior rapporto con le istituzioni locali ed una più solida partecipazione territoriale della Società stessa.

Le rappresentanze Regionali o Interregionali sono istituite con delibera del Consiglio Direttivo. Ciascuna rappresentanza è formata da tutti i Soci operanti nella Regione o nelle Regioni di riferimento.

Le rappresentanze, nell'ambito delle linee generali d'indirizzo dell'Associazione e di concerto con il Consiglio si occupano di:

- a) realizzare attività scientifiche, didattiche e culturali a livello territoriale proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) di coordinare a livello regionale o multiregionale analisi di organizzazione e gestione sanitaria di adeguatezza degli approcci diagnostici o terapeutici.

Le rappresentanze sono disciplinate, dal presente Statuto e dallo specifico Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

Per un migliore funzionamento dell'attività delle rappresentanze Regionali e Interregionali su richiesta del Presidente SICP, che ne è il coordinatore, uno o più rappresentanti Regionali o Interregionali, possono partecipare, senza diritto di voto, alla riunione del Consiglio Direttivo

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E RAPPORTI CON ALTRE SOCIETÀ SCIENTIFICHE

ART. 25 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico coordina e controlla la qualità delle attività scientifiche e la produzione tecnico scientifica della Società.

Il Coordinatore è il Past President che, in accordo con il Presidente, propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei due componenti del Comitato Scientifico, che devono essere scelti tra i Soci Ordinari e Aggregati della Società.

Per l'organizzazione scientifica del Congresso Nazionale, il Comitato è integrato dal Presidente/i del Congresso Nazionale annuale.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Il Comitato Scientifico cura anche la concessione del Patrocinio Scientifico.

Il Comitato Scientifico in accordo con il Consiglio Direttivo cura, anche nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Etico della Società, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'attività scientifica sul sito web della Società.

ART. 26 – CONGRESSO NAZIONALE

La Società deve indire ogni anno un Congresso Nazionale o la Riunione Superspecialistica in ambito SIOT.

La scelta dei temi, la sede e l'Organizzatore è ratificata dall'Assemblea Generale. La data e il programma del Congresso o della Riunione Superspecialistica vengono concordate dal Consiglio Direttivo e dall'Organizzatore designato.

Le presentazioni possono essere tenute da Laureati in Medicina e Chirurgia o da altri relatori approvati dal Consiglio Direttivo o da un comitato scientifico da esso delegato.



SOCIETA' ITALIANA DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE

L'organizzatore designato è responsabile dell'immagine della Società che da esso ne deriva.

La Società non è responsabile di questioni economiche nei confronti dell'Organizzatore del Congresso o di altri eventi scientifici.

In concomitanza del Congresso o della Riunione Superspecialistica viene annualmente redatta una Monografia sul tema dell'evento, soggetta a revisione da parte dell'apposito Comitato di Redazione (Editors) composto dal Presidente, Segretario della Società e dall'Organizzatore del Congresso.

ART. 27 – ALTRE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

Possono essere poste sotto l'egida od il patrocinio della Società quelle iniziative che abbiano ottenuta preventiva autorizzazione dal Presidente della Società, previa presentazione del programma con almeno 4 mesi di anticipo sulla data d'inizio dell'evento.

Art. 28 – RAPPORTI CON SOCIETÀ INTERNAZIONALI

La Società Italiana della Caviglia e del Piede può chiedere l'affiliazione a Società Scientifiche straniere che si dedicano allo studio della Caviglia e del Piede.

Il Socio non è di diritto iscritto anche alle Società Scientifiche straniere.

NORME FINALI

ART. 29 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione, nei casi previsti dalla legge o nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi istituzionali indicati nel presente Statuto o per volontà degli Associati, viene deliberato, con la contestuale nomina dei liquidatori, dall'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno i 3/4.

Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà essere devoluto ad alcuno dei Soci, ma dovrà essere destinato ad altra Associazione o Ente che persegue finalità analoghe o simili, o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30- NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore una volta approvato dall'Assemblea Straordinaria.

Per ragioni organizzative e di regolare svolgimento degli uffici affidati alle cariche sociali, si prevede che la norma relativa alle modalità di elezione entrerà in vigore a partire dalle elezioni del biennio 2019-2021.